

REGOLAMENTO (CEE) N. 3765/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1989****che proroga i regolamenti (CEE) n. 3561/86, (CEE) n. 3886/87 e (CEE) n. 3665/88
che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i
raccolti 1986, 1987 e 1988****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,****visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/
89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma,
prima frase,****considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti
1986, 1987 e 1988 sono state fissate restituzioni all'espor-
tazione rispettivamente con i regolamenti della Commis-
sione (CEE) n. 3561/86⁽³⁾, (CEE) n. 3886/87⁽⁴⁾ e (CEE) n.
3665/88⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1947/89⁽⁶⁾;****considerando che la data limite per la concessione di
queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1989;
che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono
presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che,
per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è****opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trat-
tasi dei raccolti 1986, 1987 e 1988;****considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il tabacco,****HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

1. La data del 31 dicembre 1989 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3561/86 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.
2. La data del 31 dicembre 1989 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/87 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.
3. La data del 31 dicembre 1989 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/88 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.

*Articolo 2***Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1990.****Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.****Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.***Per la Commissione***Ray MAC SHARRY***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 327 del 22. 11. 1986, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 91.